

STATUTO

GRUPPO DI AZIONE LOCALE BALDO-LESSINIA

Gruppo di Azione Locale Baldo-Lessinia

Associazione senza scopo di lucro

Personalità giuridica riconosciuta dalla Regione Veneto con Decreto del 11/06/2007
Iscrizione al Registro Persone Giuridiche Diritto Privato al n. 400

Sede Legale ed operativa

Via G. Camuzzoni, 23/a Soave (VR)

Codice Fiscale

93102010233

Versione vigente dello Statuto

approvato con delibera dell'Assemblea degli Associati n. 08 del 17.12.2024
Atto di verbale Repertorio n. 74051 Raccolta n. 21773 registrato il 19.12.2024

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione "Gruppo di Azione Locale Baldo-Lessinia, denominata anche, brevemente, GAL Baldo-Lessinia ai sensi del Codice Civile.

La sede legale e operativa dell'Associazione è a Soave, via G. Camuzzoni n. 23/a.

L'associazione può istituire sedi di rappresentanza negli altri Comuni o presso enti e organizzazioni della provincia di Verona su decisione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 – Finalità dell'Associazione

L'Associazione ha la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio della collina e montagna veronese.

Tali strategie hanno la finalità di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche, favorire l'occupazione e la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del territorio, migliorare la qualità della vita e la resilienza delle comunità promuovendo uno sviluppo locale di tipo partecipativo, attraverso i principi del metodo denominato Leader, garantendo una gestione finanziaria trasparente e imparziale, opportunità di confronto per stimolare la co-creazione di idee e soluzioni.

Inoltre, è interesse primario dell'Associazione creare valore sostenibile per se stessa e per i suoi portatori di interessi nel breve, medio e lungo termine in un'ottica di sistema che anticipi e orienti i cambiamenti, accompagnando il territorio verso una transizione giusta in grado di accrescere il benessere e migliorare la salute di tutti i cittadini e delle generazioni future nonché dell'ambiente rurale e montano e delle sue risorse.

L'Associazione non ha scopo di lucro, eventuali utili conseguiti dalle attività svolte dall'Associazione saranno reinvestiti per il conseguimento delle attività associative.

Art. 3 – Attivita'

L'Associazione concorrerà alla elaborazione e alla realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo sostenibile delle zone rurali, rispettoso dell'identità culturale locale e dell'ambiente, attraverso:

- la formulazione, attuazione e gestione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Leader) nell'ambito delle politiche europee con riferimento particolare alla PAC, adottando l'approccio Leader fondato sull'attività di animazione del territorio, progettazione dal basso verso l'alto, ruolo strategico del partenariato locale, concentrazione territoriale, integrazione multisettoriale, attività innovative, creazione di reti e cooperazione;
- la formulazione di politiche, partecipare a programmi e attuare progetti relativi a tutti i settori di interesse locale da proporre al proprio territorio ed ai livelli di governo sovraordinati secondo approcci transdisciplinari e di sistema (system thinking/system dynamics);
- la definizione di strategie e proposte agli associati e ai portatori di interesse nel proprio territorio evidenze a supporto delle decisioni strategiche secondo approcci innovativi e anticipanti, capacitandoli ad immaginare diversi possibili futuri;
- il sostegno e supporto tecnico, azioni di project management, facilitazione e accompagnamento di processi partecipativi e di co-creazione, in generale di assistenza agli associati, alle comunità e portatori di interesse del territorio nell'ambito di progetti e azioni di sviluppo locale;
- il sostegno ed accompagnamento alle amministrazioni pubbliche per rinforzare e innovare la propria

capacità amministrativa e programmatoria, come preconditione per un utilizzo sistemico, efficiente ed efficace delle risorse;

- la partecipazione diretta a programmi comunitari/nazionali/regionali/provinciali d'interesse per lo sviluppo del proprio territorio presentando proposte progettuali alle autorità competenti;
- la cooperazione nello sviluppo e nella attuazione di progetti finanziati con autorità nazionali, regionali, locali gestendo insieme alle medesime autorità progetti e programmi di diversa natura;
- la salvaguardia e dove possibile il ripristino del capitale naturale e delle risorse ambientali degradate del territorio promuovendone un uso responsabile ed equilibrato tra le esigenze delle comunità contemporanee e quelle future;
- il contrasto dello spopolamento migliorando l'attrattività e la vivibilità del territorio con particolare attenzione verso i giovani e il rafforzamento del tessuto socio-economico anche mediante la creazione e il mantenimento di posti di lavoro, di opportunità formative ed educative, nonché la promozione di iniziative culturali e ricreative volte a rafforzare il capitale sociale e umano nelle comunità locali;
- il sostegno alle imprese innovative capaci di rilanciare lo sviluppo del territorio nel rispetto e interpretazione delle complesse interdipendenze tra uomo, natura e tecnologia anche attraverso infrastrutture della conoscenza e della innovazione e nuove catene di valore quali ad esempio l'energia rinnovabile, la bioeconomia, l'economia circolare, l'ecoturismo e i vari altri servizi ecosistemici che derivano dagli ambienti montani;
- la promozione dell'innovazione e l'inclusione sociale, l'integrazione e le relazioni interculturali, la cooperazione allo sviluppo, la lotta alla povertà e il sostegno ai gruppi e alle persone vulnerabili;
- lo svolgimento di ogni altra attività funzionale al perseguimento degli scopi sociali, ivi espressamente comprese le prestazioni, i servizi e le similari attività di ausilio o supporto direttamente svolte a favore degli associati in vista del raggiungimento pratico degli obiettivi statutari fissati dal presente articolo.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto, ad esclusione delle attività legate alla cooperazione tra territori in ambito nazionale ed internazionale che possono essere svolte in via eccezionale e occasionale al di fuori del territorio regionale.

Art. 4 – Gli Associati

Possono aderire all'Associazione i soggetti pubblici e i soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi economici, sociali e culturali collegati allo sviluppo rurale, in qualunque forma costituiti.

In particolare, possono aderire al GAL enti rappresentativi e/o che associano una pluralità di soggetti singoli o una comunità o un territorio, oppure organismi di secondo grado che associano a loro volta organismi associativi di primo grado oppure enti portatori di un interesse collettivo o diffuso, compresi comunque consorzi di bonifica, enti di formazione ed istituti di credito.

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa: la compilazione della domanda da parte degli aspiranti associati, il versamento della quota associativa annuale e l'approvazione del presente Statuto. A seguito del quale verrà approvata l'ammissione da parte dell'Assemblea degli Associati che sarà comunicata al nuovo associato con comunicazione da parte del GAL. Il nuovo associato entro 15 giorni dalla comunicazione di accettazione inviata da parte del GAL dovrà effettuare il pagamento della quota associativa.

Art. 5 – Obblighi degli Associati

Ogni associato si impegna:

- a) A farsi promotore di idee, progetti e proposte innovativi finalizzati allo sviluppo economico, culturale e sociale delle zone rurali;
- b) A collaborare con l'Associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle attività statutarie;
- c) Ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi associativi in conformità dello stesso;
- d) A versare la quota associativa annuale entro il 31 luglio di ogni anno.

Art. 6 – Rapporto associativo

L'Associato può in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione con dichiarazione comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione; la dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. E' tuttavia dovuto il pagamento della quota associativa annuale per l'anno in corso. La qualità di associato si perde, per recesso, per esclusione, per morosità. L'esclusione dell'associato può essere deliberata solo per gravi motivi.

La morosità deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione in conseguenza del mancato pagamento di una annualità di quota associativa e la non ottemperanza a n. 2 solleciti formali da parte del GAL.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dalla notifica della deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Revisore dei Conti.

Tali organi, una volta scaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi, garantendo, per l'organo di amministrazione, l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultino urgenti ed improrogabili per la vita dell'Associazione.

Art. 8 – Funzioni dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita **dagli associati** regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione:

- del bilancio consuntivo;
- delle relazioni sulle attività svolte e dei programmi annuali e pluriennali di attività predisposte dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, inoltre, delibera:

- sulle modifiche al presente Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- sull'ammontare delle quote annuali di adesione su proposta del CdA con criteri stabiliti annualmente nella seduta del CdA di approvazione del bilancio consuntivo;
- sulle modalità di determinazione e l'ammontare del compenso da riconoscere al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione, nei limiti fissati dalla legge;
- nomina, a maggioranza semplice e su proposta del Consiglio di amministrazione, il Revisore dei Conti;
- su ogni altra questione ad essa demandata per legge o per Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con comunicazione scritta a ciascun associato, inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In casi di urgenza, l'Assemblea è convocata dal Presidente tramite PEC almeno venti ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

L'Assemblea è presieduta e diretta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea provvede a maggioranza semplice all'elezione di un Presidente fra gli associati presenti.

L'Assemblea degli Associati ed il Consiglio di Amministrazione potranno riunirsi anche fuori della sede legale.

Art. 9 – Deliberazioni dell'Assemblea

Alle riunioni dell'Assemblea partecipa il rappresentante legale di ciascun ente/associazione, o altra persona da lui delegata.

Ciascun partecipante con diritto di voto potrà avere una sola altra delega, oltre all'eventuale delega del proprio ente.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione dette deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto pur concorrendo alla composizione del quorum, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento della Associazione e la liquidazione del fondo patrimoniale a norma del successivo art. 19 devono avvenire inderogabilmente con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, secondo quanto disposto dall'art. 21 comma 3 del Codice Civile.

Art. 10 – Pubblicità e partecipazione all'Assemblea

Dell'Assemblea è data ampia pubblicità per favorire la partecipazione di cittadini e associazioni locali non aderenti all'Associazione.

I partecipanti non aderenti possono, su autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, prendere la parola per presentare proposte, osservazioni e, se richiesto dal Presidente, esprimere il proprio parere consultivo sulle questioni sottoposte alle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 11 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea degli Associati che delibera con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione rappresentano gli interessi socio-economici pubblici e privati in cui nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale. E' costituito da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti e dura in carica tre anni.

I componenti possono essere nuovamente nominati allo scadere del loro mandato.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene secondo le modalità definite in apposito Regolamento.

In caso di decesso o di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione successiva al verificarsi dell'evento provvede alla sua immediata sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza prevista per il Consigliere sostituito.

Art. 12 – Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario; la convocazione scritta viene effettuata almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Esso si riunisce anche su motivata richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto regolare libro verbale formato dal Segretario dell'Associazione.

Art. 13 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei limiti di quanto è stato disposto dall'Assemblea degli Associati in particolare:

- predispone progetti e programmi da presentare nell'ambito di iniziative e/o programmi comunitari e nazionali riguardanti lo sviluppo rurale;
- coordina l'attuazione dei predetti progetti e /o programmi ed esercita le funzioni di supervisione, verifica, informazione ed assistenza tecnica ai beneficiari finali di tali progetti;
- nomina, tra i propri componenti e a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente;
- nomina a maggioranza semplice, tra i suoi componenti, il Vice Presidente;
- nomina a maggioranza semplice il Segretario tra persone non appartenenti allo stesso Consiglio di Amministrazione
- propone all'Assemblea la nomina del Revisore dei Conti;
- delibera sull'ammissione dei nuovi associati e definisce le quote associative annuali da proporre all'Assemblea; il diniego alla ammissione dei nuovi associati va sempre motivato;
- delibera l'istituzione di eventuali sedi operative dell'Associazione;
- predispone e presenta all'Assemblea la relazione sull'attività svolta ed i programmi annuali e pluriennali di attività dell'Associazione;

- provvede alla nomina dei dipendenti e dei consulenti dell'Associazione, determinandone il compenso;
- delibera in ordine ed accordi con altri enti e alla partecipazione dell'Associazione a reti, network e consorzi nazionali e internazionali;
- delibera in ordine alla destinazione degli eventuali utili conseguiti.

Art. 14 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni.

Il Presidente:

- convoca l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga necessario e stabilisce l'ordine del giorno;
- dirige e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- ha la rappresentanza generale dell'Associazione.

Il Presidente può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – Il Segretario

Il Direttore del GAL svolge la funzione di Segretario.

Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea degli Associati e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. E' responsabile delle operazioni di verbalizzazione dei predetti organi.

Art. 16 – Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni e il suo incarico è rinnovabile per due volte.

Il Revisore deve essere iscritto all'Albo Nazionale dei revisori ufficiali dei conti.

Il Revisore provvede al riscontro contabile sulla gestione dell'Associazione, riferendone all'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci, mediante una relazione scritta.

ART. 17 – Patrimonio

I contributi degli Associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione.

Tale fondo non potrà essere inferiore a 50.000 Euro e sarà incrementato da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote annuali di contribuzione alle spese di gestione dell'Associazione determinate dal Consiglio di Amministrazione;
- b) dagli introiti derivanti dalla organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
- c) dalle sovvenzioni disposte in attuazione del progetto Leader a livello comunitario, statale, regionale o sub-regionale, nonché da ogni altro contributo o finanziamento pubblico o privato a ciò finalizzato, proveniente da soci o da terzi;
- d) da ogni altra entrata, comprese quelle derivanti dall'esercizio di attività di natura commerciale

esercitate per il raggiungimento degli scopi associativi e gestite con contabilità separata dalla contabilità istituzionale.

Per le attività connesse e complementari, se produttive di reddito imponibile, va tenuta apposita contabilità.

Art. 18 – Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio ovvero entro centoventi giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'associazione viene predisposto il bilancio consuntivo d'esercizio; allo stesso vanno allegati una relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e la relazione del Revisore Legale Unico dei Conti che vanno depositate, unitamente al bilancio, presso la sede dell'Associazione almeno per i quindici giorni che precedono l'Assemblea degli Associati affinché questi possano prenderne visione. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo sono reinvestiti nella realizzazione delle iniziative dell'Associazione così come previste dal precedente Articolo 3. Finché dura l'Associazione, è vietata la distribuzione agli associati degli avanzi di gestione nonché la ripartizione fra gli associati del fondo di dotazione e delle altre riserve costituenti il patrimonio netto dell'associazione stessa.

Art. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati secondo quanto previsto dall'art 21 comma 3 del Codice Civile, dall'Assemblea la quale procederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune ad altra Associazione avente finalità uguali o analoghe.

Art. 20 – Durata

L'Associazione è costituita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). L'Assemblea **degli Associati**, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sulle proroghe del predetto termine.

Art. 21 – Controversie

Qualsiasi controversia nascente tra gli associati o tra questi e l'Associazione ed i suoi organi sarà deferita ad una terna arbitrale che giudicherà ex bono et aequo senza doversi uniformare a regole di procedura. Due arbitri saranno scelti dalle parti tra gli esperti accreditati del ramo. Il terzo sarà scelto dagli stessi contraenti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.

Le spese dell'arbitro saranno a carico della parte soccombente. La sede dell'arbitrato è Verona.

Art. 22 – Rinvio Leggi Vigenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, trovano piena ed integrale applicazione le norme in materia contenute nel C.C. e nelle Leggi vigenti.

